

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

I - Il presente schema di decreto legislativo, in attuazione della delega contenuta nella legge 9 luglio 2015, n. 114 recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 recepisce la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE. Il termine di recepimento della direttiva è fissato per il 12 giugno 2016, mentre il termine di scadenza della delega è fissato al 12 aprile 2016, come previsto dall'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che continua ad applicarsi nell'originaria formulazione relativamente alle deleghe contenute nelle leggi di delegazione europee entrate in vigore in epoca antecedente alle modifiche apportate dall'articolo 29 della legge 29 luglio 2015, n. 115.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della citata legge di delegazione europea 2014, lo schema del decreto legislativo di attuazione è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari in quanto la direttiva è compresa tra quelle indicate nell'allegato B alla medesima legge. Lo schema di provvedimento in esame disciplina la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio delle apparecchiature radio, materia oggi regolata dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 attuativo della direttiva 1999/5/CE (nota come direttiva R&TTE). La direttiva 2014/53/UE (nota come direttiva RED), tra l'altro come si evince dal titolo, abrogativa della 1999/5/CE, introduce rispetto a quest'ultima le seguenti modifiche:

- 1) i ricevitori radio e TV precedentemente esclusi dalla direttiva R&TTE adesso rientrano nello scopo della nuova direttiva RED in quanto le capacità di ricezione sono un fattore sempre più importante per garantire l'uso efficiente dello spettro radio;
- 2) le apparecchiature operanti sotto i 9 kHz precedentemente esclusi dalla direttiva R&TTE adesso rientrano nello scopo della nuova direttiva RED;
- 3) le apparecchiature per la radio determinazione sono adesso chiaramente incluse nello scopo della nuova direttiva RED;
- 4) le apparecchiature terminali di telecomunicazione a linea fissa non rientrano più nello scopo della direttiva RED; queste apparecchiature sono adeguatamente disciplinate dalla direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio oltre che dalla direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio rispettivamente riguardanti la sicurezza elettrica e la compatibilità elettromagnetica;
- 5) i kit di valutazione su misura per professionisti, destinati a essere utilizzati unicamente in strutture di ricerca e sviluppo a tali fini sono esplicitamente esclusi dalla direttiva RED.



Per garantire continuità al mercato di riferimento e in considerazione delle modifiche di cui sopra rispetto alla direttiva R&TTE e del fatto che anche le citate direttive 2014/35/UE e 2014/30/UE sono in corso di recepimento, particolare attenzione va posta ai periodi di transizione; nel dettaglio si evidenzia quanto segue:

- 1) per l'immissione sul mercato delle apparecchiature disciplinate dalla R&TTE che rimangono disciplinate dalla RED:
 - fino al 12-6-2016 si applica la R&TTE;
 - dal 13-6-2016 al 12-6-2017 si applica la RED, ma è consentita la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio delle apparecchiature radio che sono conformi alla normativa vigente prima del 13 giugno 2016 e che sono state immesse sul mercato anteriormente al 13 giugno 2017;
 - dal 13-6-2017 si applica solo la RED.
- 2) per l'immissione sul mercato delle apparecchiature disciplinate dalla R&TTE ma che non sono disciplinate dalla RED:
 - fino al 12-6-2016 si applica la R&TTE;
 - dal 13-6-2016 si applicano la direttiva 2014/35/UE e la direttiva 2014/30/UE.
- 3) per l'immissione sul mercato delle apparecchiature non disciplinate dalla R&TTE ma che invece sono disciplinate dalla RED:
 - fino al 12-6-2016 si applicano le direttive EMC/Safety;
 - dal 13-6-2016 al 12-6-2017 si applica la RED, ma è consentita la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio delle apparecchiature radio che sono conformi alla normativa vigente prima del 13 giugno 2016 e che sono state immesse sul mercato anteriormente al 13 giugno 2017;
 - dal 13-6-2017 si applica solo la direttiva RED.

Si precisa che in aggiunta ai principi e ai criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e a quelli contenuti nella direttiva da attuare, nella stesura dello schema di decreto in esame sono state perseguite le seguenti finalità:

- si è provveduto con le ordinarie strutture amministrative del Ministero dello sviluppo economico, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;
- pur mantenendo il livello di regolazione pari a quello della direttiva 2014/53/UE, ove possibile, si è cercato di conseguire l'obiettivo della massima semplificazione normativa della disciplina vigente in materia di messa a disposizione sul mercato e messa in esercizio delle apparecchiature radio, ivi inclusa l'indicazione esplicita delle norme abrogate. Si evidenzia al riguardo una completa aderenza, soprattutto per quanto attiene alle procedure di sorveglianza del mercato, al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone



norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

- un efficace coordinamento con la disciplina vigente in materia di Codice al Consumo (D.lgs. 206/2005);
- si è tenuta in debito conto la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non è stato previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.

II – Il metodo seguito per la stesura del provvedimento di recepimento è stato quello di procedere ad un raffronto tra i principi e le disposizioni contenuti nella direttiva 2014/53/UE con la normativa interna in materia di apparecchiature radio, di cui al decreto legislativo n. 269/2001 e successive modifiche e integrazioni.

Lo schema di decreto legislativo è stato sottoposto a consultazione pubblica dal 6-8-2015 al 30-9-2015. Al termine della consultazione pubblica sono pervenuti n. 4 commenti provenienti da Organismi Notificati e associazioni di categoria e di settore; le relative risultanze sono state attentamente esaminate e, ove ritenuto opportuno, inserite nella revisione dello schema di decreto.

Il provvedimento, oltre a 7 allegati, si compone di 8 capi, corrispondenti a quelli previsti nella direttiva e suddivisi complessivamente in cinquantadue articoli, di cui si riportano i contenuti essenziali, ivi incluso il contenuto degli allegati, con l'indicazione delle modifiche rispetto al sistema attuale. Si precisa inoltre che la direttiva di cui trattasi, prevede l'emanazione da parte della Commissione europea di atti delegati e di atti di esecuzione che verranno attuati in base alla normativa vigente.

Capo I (Artt. 1-9). Stabilisce, in linea con quanto stabilito dalla direttiva, le disposizioni generali e le finalità del provvedimento.

Il primo comma dell'articolo 1; definisce l'oggetto e il campo di applicazione della normativa introdotta e cioè la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio delle apparecchiature radio - nel testo le parole apparecchiature radio e apparecchiature sono usate con lo stesso significato. E' inteso quale mercato quello dell'Unione europea sebbene l'ambito geografico di applicazione del decreto sia naturalmente limitato al territorio nazionale, ivi inclusi i casi di commercio elettronico e di vendita per corrispondenza il cui titolare sia stabilito in Italia. Al comma 2, con apposito rimando all'allegato I del decreto, vengono individuate le apparecchiature escluse dall'oggetto e dall'ambito di applicazione del decreto. Analogamente, al comma 3, si escludono dall'ambito di applicazione del decreto le apparecchiature radio usate esclusivamente nelle attività concernenti la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza (includente tra l'altro il benessere economico) dello Stato e nelle attività dello Stato in materia di diritto penale: per dette apparecchiature l'amministrazione interessata è tenuta a garantire il rispetto dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3. In ultimo, il comma 4 stabilisce che per le apparecchiature radio disciplinate dal decreto, i requisiti inerenti la protezione della salute e della sicurezza di persone e di animali domestici e beni,



compresi gli obiettivi riguardanti i requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva 2014/35/UE si applicano limitatamente a quanto indicato all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto.

L'articolo 2 riporta le definizioni dei termini ricorrenti nel decreto. Le definizioni di cui dalle lettere da a) a ee) del comma 1, sono in linea con quanto indicato dalla direttiva RED, mentre le definizioni di cui alle lettere ff) e gg) individuano con il termine "Ministero" e "Commissione", laddove usati nel testo, rispettivamente il Ministero dello sviluppo economico e la Commissione europea. Il comma 2 stabilisce che agli atti della Commissione europea con cui vengono individuate determinate categorie di prodotti elettrici o elettronici che rientrano o meno nella definizione di cui al comma 1, punto 1, dell'articolo 2 del decreto, è data attuazione nell'ordinamento italiano secondo la normativa vigente. Come detto la definizione di "apparecchiatura radio", rispetto al sistema vigente per un verso è più ampia in quanto ricomprende alcune tipologie di apparecchiature radio prima escluse (in particolare si rammentano i ricevitori radio e TV) ma, d'altro canto, non è più inclusiva della apparecchiature terminali a linea fissa quali ad esempio telefoni, modem, fax ecc a meno che queste non presentino una componente radio (es. DECT).

L'articolo 3 stabilisce i requisiti essenziali che devono essere rispettati nella fabbricazione delle apparecchiature radio al fine di garantire la conformità al decreto. Si precisa che, mentre il rispetto dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 è già da considerarsi essenziale ai fini della dimostrazione della conformità al decreto, i requisiti di cui al comma 3 acquistano tale caratteristica di essenzialità solo se la Commissione europea emanerà al riguardo un apposito atto delegato.

L'articolo 4 tratta la questione del software caricato nell'apparecchiatura radio. Infatti, con l'aumento delle prestazioni computazionali, le apparecchiature radio utilizzano sempre più frequentemente componenti software per l'esecuzione di molte operazioni che precedentemente venivano svolte esclusivamente da hardware dedicato: a titolo esemplificativo, si rammenta il caso dei Software Defined Radio. Pertanto, la conformità di alcune categorie di apparecchiature radio ai requisiti essenziali stabiliti dal decreto può essere influenzata dal caricamento o la modifica di software non certificati in sede dello svolgimento delle procedure di valutazione della conformità e quindi che ne potrebbero compromettere conseguentemente la conformità ai requisiti essenziali applicabili. Al riguardo l'articolo 4 stabilisce gli obblighi che deve rispettare il fabbricante al fine di garantire che l'apparecchiatura radio sia utilizzata solo con le combinazioni previste di apparecchiature radio e software certificate in sede di espletamento delle procedure di valutazione della conformità. In altri termini, anche sulla base di atti delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione europea, il fabbricante deve fornire sotto forma di dichiarazione di conformità comprendente gli elementi di cui all'allegato VI del decreto, le combinazioni specifiche di apparecchiature radio e software specificando nel dettaglio le informazioni che identificano precisamente le apparecchiature radio e il software valutati e mantenerle continuamente aggiornate.

L'articolo 5 conferma la procedura stabilita dalla Commissione europea per la immissione sul mercato delle apparecchiature radio *caratterizzate da un basso livello di conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3*. Detta procedura, che i fabbricanti di dette apparecchiature avranno l'obbligo di rispettare a



partire dal 12 giugno 2018, sarà preceduta nel frattempo da atti delegati e di esecuzione della Commissione europea, che permettano, tra l'altro, di specificare a quali categorie di apparecchiature radio si applica il requisito. Si precisa che le problematiche trattate negli articoli 4 e 5 sono innovative rispetto alla disciplina vigente.

Gli articoli 6 e 7 sanciscono che è consentita rispettivamente la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio e l'uso solo delle apparecchiature radio che si conformano alle disposizioni del decreto. In riferimento alla messa in servizio e l'uso delle apparecchiature radio, all'articolo 7 si specifica che possono essere introdotti dal Ministero solamente requisiti supplementari per la messa in servizio o l'uso di apparecchiature radio per motivi legati ad un utilizzo più efficace ed efficiente dello spettro radio, per evitare interferenze dannose, per evitare perturbazioni elettromagnetiche o per motivi legati alla salute pubblica.

L'articolo 8 individua il Ministero quale soggetto responsabile della notifica alla Commissione europea delle specifiche delle interfacce radio che intende regolamentare diverse da quelle indicati alle lettere a) e b) del primo comma. Al riguardo si specifica che la notifica di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 269/2001 non è più richiesta.

L'articolo 9 sancisce che è consentita rispettivamente la libera circolazione delle apparecchiature radio sul territorio nazionale solo se conformi al decreto.

Capo II (Artt. 10-15). Reca le disposizioni relative agli obblighi degli operatori economici. Rispetto alla normativa vigente si evidenzia che la direttiva RED individua in modo puntuale gli attori sia per quanto attiene alla messa a disposizione sul mercato, e cioè gli operatori economici, che per quanto attiene alla messa in servizio e l'uso, cioè installatori e utilizzatori finali.

In particolare gli articoli 10 e 11 sanciscono rispettivamente gli obblighi per il fabbricante e il suo rappresentante autorizzato. Al riguardo si precisa inoltre che, in linea con quanto indicato dalla direttiva RED, gli obblighi di cui all'articolo 10, comma 1, e l'obbligo di redigere la documentazione tecnica di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto non possono rientrare nel mandato mentre gli obblighi del fabbricante di cui al punto 3 dell'allegato III e ai punti 3.1, 3.5, 5 e 6 dell'allegato IV possono essere adempiuti dal suo rappresentante autorizzato, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.

Gli articoli 12 e 13 stabiliscono rispettivamente gli obblighi per l'importatore e per il distributore.

L'articolo 14 individua i casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori ed in particolare quando un soggetto immette sul mercato un'apparecchiatura radio con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un'apparecchiatura radio già immessa sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità al decreto.



L'articolo 15 stabilisce l'obbligo di ciascun operatore economico di identificare – conservandone la documentazione probatoria per 10 anni – l'operatore economico a cui abbia fornito o da cui abbia acquisito l'apparecchiatura radio.

Nel presente capo dello schema di decreto, l'opzione di scelta della lingua da utilizzare ammessa dalla direttiva 2014/53/UE è stata esercitata prevedendo per gli artt. 10, commi 7, 8, 12, commi 3, 4, e 13, comma 2, in quanto riferiti all'utilizzatore, che le informazioni siano redatte almeno in lingua italiana, in linea con quanto stabilito all'art. 9 del D.Lgs. 205/2006. Agli artt. 10, comma 12 e 12, comma 9, invece, in quanto riferibili a documentazione tecnica, è stata prevista la lingua italiana o la lingua inglese.

Capo III (Artt. 16-21). Disciplina il procedimento da svolgersi per la conformità delle apparecchiature radio.

L'articolo 16 ribadisce il primato, già presente nella normativa vigente, delle norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Infatti, laddove le apparecchiature radio siano conformi alle norme armonizzate, o a parti di esse sono, da considerarsi conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3.

L'articolo 17 stabilisce le procedure che deve seguire il fabbricante al fine di accertare la rispondenza delle apparecchiature radio ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 del decreto precisando che debbono essere tenute in debito conto tutte le condizioni di funzionamento, tutte le possibili configurazioni e, per quanto concerne la sicurezza elettrica, i rischi ragionevolmente prevedibili. Il comma 2 individua le seguenti possibili procedure da seguire: procedura basata sul controllo interno della produzione, effettuazione dell'esame UE del tipo e procedura basata sul controllo interno della produzione e infine procedura basata sulla garanzia di qualità totale; dette procedure sono istituite e dettagliate rispettivamente negli allegati II, III e IV del decreto. Nei commi 3 e 4 vengono indicate le procedure da utilizzare nei casi in cui il fabbricante abbia applicato o meno le norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

All'articolo 18 viene istituita e definita la dichiarazione di conformità UE con la quale il fabbricante si assume la responsabilità della conformità dell'apparecchiatura radio ai requisiti del decreto. Viene definita altresì la dichiarazione di conformità UE semplificata. La struttura delle due dichiarazioni sono mostrate rispettivamente negli allegati VI e VII. Nel presente articolo è stata esercitata l'opzione ammessa dalla direttiva relativa all'utilizzo della lingua e, in particolare, è stato previsto che la dichiarazione di conformità UE e la dichiarazione semplificata possano essere almeno in italiano in conformità a quanto stabilito dall'articolo 9 del D.lgs. n. 206/2005.

Gli articoli 19 e 20, in aggiunta ai principi e ai criteri specifici contenuti nell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008, stabiliscono rispettivamente i principi generali della marcatura CE e le regole e le condizioni per l'apposizione della marcatura CE e del numero di identificazione dell'organismo notificato.

L'articolo 21 definisce la documentazione tecnica e stabilisce le regole a cui deve attenersi il fabbricante per la sua preparazione. Conferisce altresì il potere all'autorità di sorveglianza di procedere all'esecuzione di



prove tecniche finalizzate alla verifica della rispondenza dell'apparecchiatura radio ai requisiti di cui all'articolo 3 del decreto, laddove la documentazione non sia conforme ai primi tre commi dell'articolo 21. Anche nel presente articolo è stata esercitata l'opzione ammessa dalla direttiva relativa all'utilizzo della lingua e, in particolare, è stato previsto che la documentazione tecnica e la corrispondenza riguardanti la procedura di esame UE del tipo, in quanto riferibili ad aspetti prettamente tecnici, debbano essere in italiano o inglese.

Il Capo IV (Artt. da 22 a 38) istituisce e implementa la procedura di notifica degli organismi di valutazione della conformità.

Negli articoli da 22 a 25 viene individuato il Ministero dello sviluppo economico quale soggetto responsabile dell'autorizzazione e della notifica degli organismi di valutazione della conformità, ne viene individuato l'ambito di responsabilità e le disposizioni a cui il Ministero è soggetto ivi incluso l'obbligo di informazione verso la Commissione europea.

L'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva, prevede, in via sostanzialmente preferenziale, che gli Stati possano decidere che la valutazione ed il controllo ai fini delle procedure di valutazione degli organismi di valutazione della conformità siano eseguiti da un organismo nazionale di accreditamento. Tale opzione è stata esercitata introducendo all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo di recepimento la previsione del ricorso all'organismo nazionale di accreditamento, ad oggi individuato in Accredia con decreto interministeriale adottato ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99 e giusta convenzione stipulata il 13 giugno 2011, da ultimo rinnovata il 6 luglio 2015, sulla base delle previsioni contenute nel Regolamento (CE) n. 765/2008. Al riguardo, tuttavia, si precisa che, in applicazione del principio del contenimento della spesa pubblica per le Amministrazioni dello Stato, è fatto salvo il caso dell'Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione (ISCTI), interno al Ministero dello sviluppo economico, che opera come organismo notificato ai sensi della RED, per il quale non si ricorre all'accREDITAMENTO rilasciato da Accredia, bensì, così come previsto all'articolo 3 della citata Convenzione, si applica la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, del regolamento (CE) n. 765/2008 a cura del Ministero medesimo.

In tale quadro normativo e con riferimento alla compatibilità con il diritto comunitario della scelta di consentire all'ISCTI la possibilità di accreditamento diretto e gratuito da parte del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 765/2008, in luogo dell'obbligo di accreditamento presso l'organismo nazionale di accreditamento, militano le seguenti ragioni:

a) non v'è lesione del principio di concorrenza nel mercato degli organismi di valutazione in quanto l'ISCTI opererebbe su siffatto mercato come organismo notificato per la valutazione della conformità al pari degli altri organismi notificati che ricorrono all'accREDITAMENTO da parte dell'organismo nazionale di accreditamento (ad oggi individuato in Accredia), ossia con tariffe di mercato e con procedure equivalenti.



b) Non v'è lesione del principio di pari trattamento nell'accesso all'accreditamento in quanto se è vero che gli altri organismi notificati devono pagare una tariffa ottenere da Accredia l'accreditamento - propedeutico alla autorizzazione ministeriale - è nondimeno pacifico che le valutazioni di idoneità che il MISE farà in via eccezionale - quale autorità nazionale in possesso di competenze idonee allo scopo - nei confronti di ISCTI, danno luogo ad un procedimento, diverso ed aggravato, che sposta sulla Commissione UE la concreta valutazione della prove documentali a supporto (V. considerando 53 della direttiva 2014/53/UE e, in via generale, l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 765/2008).

Non c'è quindi discriminazione in relazione ad una medesima procedura utile. In ogni caso vale il principio dell'*in house providing*: posto che l'autorità amministrativa nazionale ha la potestà di valutare la competenza tecnica dell'aspirante organismo di valutazione, ove quest'ultimo costituisca una mera articolazione organizzativa delle prima (è così è senz'altro nel caso di specie) non v'è un rapporto tra amministrazione ed operatore economico, ma semplicemente un rapporto amministrativo interno alla struttura amministrativa. Sicchè non può in radice profilarsi un problema di concorrenzialità tra ISCTI ed operatori privati in tema di scelta di accreditamento.

Giova infine ribadire che tale scelta, se da un lato non incide sui profili concorrenziali, dall'altro costituisce sicura applicazione del principio di economicità ed ancor prima di ragionevolezza, poiché si evita l'esborso di fondi pubblici per attività che la stessa amministrazione cui appartiene l'organismo è abilitata a svolgere. Diversamente, imporre ad una Amministrazione centrale dello Stato che si candida a divenire (ed anzi a restare, poiché l'ISCTI è già organismo notificato ai sensi della previgente direttiva sulle apparecchiature radio 1999/5/CE) organismo di valutazione, un esborso in favore di un soggetto privato, pur in presenza delle circostanze dell'*in house providing*, necessiterebbe di una specifica e rafforzata motivazione, oltre che di copertura finanziaria.

Le disposizioni di cui agli articoli 29, paragrafo 3 e 30, paragrafo 4, della direttiva prevedono la possibilità di individuare soluzioni alternative per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità quando la notifica non avvenga sulla base di un certificato di accreditamento; in questo caso l'opzione non è stata esercitata in quanto, come già precisato, è stata invece esercitata quella di affidare ad un organismo unico di accreditamento tale valutazione come presupposto dell'autorizzazione e della notifica.

In ragione invece della separazione presso la divisione IV dell'ISCTI delle attività di organismo di valutazione di conformità notificato ai sensi della direttiva 1999/5/CE e di laboratorio accreditato ai sensi del D.M. n.84/2002 che contribuisce anche all'attività di sorveglianza mediante test per verificare la conformità delle apparecchiature, si precisa che come organismo notificato in base al riconoscimento ottenuto vale il principio di indipendenza e imparzialità di cui all'articolo 19, comma 4 del regolamento (CE) n. 765/2008. L'organismo di valutazione di conformità, interno all'ISCTI, è autorizzato secondo la procedura di cui all'articolo 5, comma 2 del regolamento (CE) n. 765/2008 ed è valutato rispetto ai requisiti



di cui alla norma EN 17065, fra cui il requisito strutturale relativo all'organizzazione interna previsto per la salvaguardia dell'imparzialità. Per quanto sopra non si ritiene necessario inserire alcuna disposizione nell'articolato del decreto di recepimento.

Gli articoli da 26 a 38 stabiliscono i requisiti e gli obblighi a carico degli organismi di valutazione della conformità al fine di conseguire la notifica; sono inoltre stabiliti, in particolare negli articoli da 29 a 34, la procedura per il conseguimento della notifica e gli obblighi per il suo mantenimento; negli articoli successivi sono descritti i requisiti operativi e di informazione degli organismi notificati, di scambio di esperienze e di coordinamento con gli altri organismi notificati.

Il Capo V (Artt. da 39 a 43) disciplina la sorveglianza del mercato, controllo delle apparecchiature radio e la procedura di salvaguardia.

L'articolo 39, al comma 1, individua il Ministero medesimo quale autorità di sorveglianza del mercato, nonché soggetto con il quale collaborano gli organi di Polizia di cui all'articolo 1, commi 13 e 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Il comma 2 stabilisce che l'attività di sorveglianza è effettuata in conformità alle disposizioni di cui agli articoli da 15 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008, ne individua sommariamente le modalità rimandando ad un apposito decreto ministeriale l'individuazione delle modalità dell'effettuazione dei controlli. Infine sempre il comma 2 sancisce che le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli conformemente agli articoli da 27 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008. I commi 3, 4 e 5 descrivono la procedura di rilascio dell'accreditamento, dell'effettuazione della sorveglianza e del rinnovo dell'accreditamento dei laboratori accreditati già disciplinata dal decreto del Ministro delle comunicazioni 25 febbraio 2002, n. 84. Il comma 6 stabilisce le garanzie per gli operatori economici interessati dalle misure adottate dal Ministero. Il comma 7 infine, individua i soggetti su cui ricadono gli oneri derivanti dall'attuazione dei provvedimenti presi dal Ministero ai sensi degli articoli da 40 a 43 del decreto.

Gli articoli da 40 a 42 stabiliscono la procedura da seguire a livello nazionale per le apparecchiature radio che presentano rischi. Al riguardo si precisa che nel decreto, ferme restando la definizione di rischio e di prodotto sicuro di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti e della relativa legislazione di attuazione nell'ordinamento nazionale ivi incluso il d.lgs. n. 206/2005, principalmente finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza delle persone, nonché delle disposizioni in merito di cui al regolamento (CE) n. 765/2008, la valutazione di rischio ai sensi del decreto investe anche gli altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui alla direttiva 2014/53/UE. Si nota che in considerazione del fatto che in presenza di situazioni di un rischio grave causato da un prodotto si richiede un intervento rapido delle autorità pubbliche, la procedura di cui ai suddetti articoli da 40 a 42 è caratterizzata, rispetto a quella di cui all'articolo 43, da una maggiore discrezionalità per il Ministero.



L'articolo 43, ferme le disposizioni di cui agli articoli 40 e 46, descrive la procedura a livello nazionale per le apparecchiature radio non conformi al decreto individuando tra l'altro le fattispecie delle violazioni. Si precisa che nel novero delle violazioni individuate nel presente articolo sono presenti sia quelle che la direttiva RED definisce "non conformità formali" (lettere da a) a l)) che quelle richiamate nell'articolo (lettere m), n) e o)) e che riguardano la non conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, il caso in cui non sia stata eseguita la procedura di valutazione di conformità di cui all'articolo 17 e il caso di apparecchiature non costruite in modo tale da poter essere utilizzate in almeno uno Stato membro senza violare le prescrizioni applicabili sull'uso dello spettro radio. Si precisa che anche gli ulteriori obblighi di cui al CAPO II dello schema di decreto a carico degli operatori economici sono soggetti ai controlli dell'autorità di sorveglianza del mercato e gli stessi, a seconda dell'operatore coinvolto, sono sanzionati ai sensi dell'articolo 46, comma 6.

Il Capo VI (Artt. 44 e 45) disciplina la commissione consultiva e comitato

L'articolo 44 istituisce, senza oneri per lo Stato, la Commissione consultiva nazionale e ne individua i compiti e la composizione mentre, l'articolo 45, sancisce l'obbligo per il Ministero di partecipare con propri rappresentanti alle attività del comitato per la valutazione della conformità e per la sorveglianza del mercato nel settore delle telecomunicazioni di cui all'articolo 45 della direttiva 2014/53/UE, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Il Capo VII (Art. 46) disciplina le sanzioni, le sanzioni sono graduate in funzione della gravità della violazione.

Il comma 1 sanziona la messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio non conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 del decreto, oppure apparecchiature per le quali non sia stata eseguita la relativa procedura di valutazione di conformità di cui all'articolo 17 del decreto, oppure apparecchiature non costruite in modo tale da poter essere utilizzate in almeno uno Stato membro senza violare le prescrizioni applicabili sull'uso dello spettro radio. Sanziona inoltre le modifiche alle apparecchiature dotate della prescritta marcatura che comportano mancata conformità ai requisiti essenziali.

I commi 2 e 3, riferendosi a diversi soggetti percossi, sanzionano le "non conformità formali" mentre i commi 4 e 5 specificano le sanzioni a cui sono soggetti rispettivamente il rappresentante autorizzato del fabbricante e l'installatore professionale. I commi da 6 a 9 sanzionano rispettivamente il non rispetto degli obblighi a carico degli operatori economici di cui al Capo II del decreto non inseriti nell'articolo 43, il mancato rispetto entro i tempi prescritti dei provvedimenti di ritiro o richiamo dal mercato emanati dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi degli articoli da 40 a 43, la promozione di pubblicità in qualunque forma per apparecchiature radio che non rispettano le prescrizioni del decreto e l'utilizzo di apparecchiature, conformi al decreto, ma sottoposte a non corretta manutenzione o usate non per i fini previsti dal fabbricante o, sebbene dotate della prescritta marcatura, modificate per uso proprio causando la



mancata conformità ai requisiti essenziali. I commi 10 e 11 individuano le fattispecie per cui è previsto il sequestro, l'emanazione dei provvedimenti di limitazione o di ritiro dal mercato e la confisca delle apparecchiature radio. Il comma 12 sanziona il comportamento di chiunque fornisce notizie, informazioni e documentazione false nell'ambito dello svolgimento dell'attività di sorveglianza del mercato.

Il comma 13 stabilisce i criteri, i tempi e le modalità di rivalutazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Il Capo VIII (articoli da 47 a 52) disciplina le disposizioni transitorie e finali.

L'articolo 47 sancisce l'obbligo per il Ministero di provvedere alla presentazione alla Commissione europea delle relazioni sull'applicazione del presente decreto di cui all'articolo 47 della direttiva 2014/53/UE nei modi e nei tempi ivi indicati.

L'articolo 48 stabilisce un periodo transitorio di un anno a partire dal 13-6-2016 durante il quale sarà ancora possibile immettere sul mercato e mettere in esercizio apparecchiature radio che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto approvate secondo la normativa previgente.

L'articolo 49 recante, le disposizioni finali, oltre a sancire che, a far data dall'entrata in vigore del decreto, nelle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore, tutti i riferimenti alla direttiva 1999/5/CE, abrogata dalla direttiva 2014/53/UE, si intendono fatti a quest'ultima direttiva e sono letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VIII alla direttiva stessa, si stabilisce la data di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo di recepimento e l'obbligo per il Ministero dello sviluppo economico di comunicare alla Commissione europea il testo delle disposizioni di cui al presente decreto di recepimento e delle altre disposizioni fondamentali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dal decreto di recepimento.

L'articolo 50 stabilisce l'abrogazione parziale del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269. Si precisa che il decreto legislativo n. 269/2001 è abrogato ad eccezione dell'articolo 4, commi 2 e 3, in quanto dette disposizioni sono connesse all'applicazione del requisito di pubblicazione delle specifiche di interfaccia di cui al decreto legislativo n. 198/2010.

L'articolo 51 sancisce l'invarianza di spesa e dispone l'obbligo per le Amministrazioni pubbliche competenti a provvedere all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 52 definisce la data di entrata in vigore del decreto di recepimento.



TABELLA DI CONCORDANZA

Ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della legge 234/2012 è di seguito riportata la tabella di concordanza tra le disposizioni previste dalla direttiva da recepire e lo schema di decreto.

Direttiva 2014/53/UE	Presente decreto
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	Articolo 3
Articolo 4	Articolo 4
Articolo 5	Articolo 5
Articolo 6	Articolo 6
Articolo 7	Articolo 7
Articolo 8	Articolo 8
Articolo 9	Articolo 9
Articolo 10	Articolo 10
Articolo 11	Articolo 11
Articolo 12	Articolo 12
Articolo 13	Articolo 13
Articolo 14	Articolo 14
Articolo 15	Articolo 15
Articolo 16	Articolo 16
Articolo 17	Articolo 17
Articolo 18	Articolo 18
Articolo 19	Articolo 19
Articolo 20	Articolo 20
Articolo 21	Articolo 21
Articolo 22	Articolo 22
Articolo 23	Articolo 23
Articolo 24	Articolo 24
Articolo 25	Articolo 25
Articolo 26	Articolo 26
Articolo 27	Articolo 27
Articolo 28	Articolo 28
Articolo 29	Articolo 29
Articolo 30	Articolo 30
Articolo 31	Articolo 31
Articolo 32	Articolo 32
Articolo 33	Articolo 33
Articolo 34	Articolo 34
Articolo 35	Articolo 35
Articolo 36	Articolo 36
Articolo 37	Articolo 37
Articolo 38	Articolo 38
Articolo 39	Articolo 39
Articolo 40	Articolo 40
Articolo 41	Articolo 41
Articolo 42	Articolo 42
Articolo 43	Articolo 43



Articolo 44	-
Articolo 45	-
Articolo 46	Articolo 46
Articolo 47	Articolo 47
Articolo 48	Articolo 48
Articolo 49	-
Articolo 50	Articolo 50
Articolo 51	Articolo 52
Articolo 52	-
Allegato I	Allegato I
Allegato II	Allegato II
Allegato III	Allegato III
Allegato IV	Allegato IV
Allegato V	Allegato V
Allegato VI	Allegato VI
Allegato VII	Allegato VII



RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Il presente schema di decreto legislativo provvede a dare attuazione alla delega contenuta nella legge 9 luglio 2015, n. 114 recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2014 recependo nell'ordinamento nazionale la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE, inserita nell'allegato B alla suddetta legge. La direttiva introduce un nuovo quadro regolamentare per l'immissione sul mercato europeo delle apparecchiature radio e si applica ad una molteplicità di prodotti tra i quali sono compresi i telefoni cellulari, i telecomandi apricancelli e per l'apertura delle porte di veicoli, modem WiFi, telefoni DECT, ecc. In relazione al mercato di riferimento, quindi, poiché in linea generale, si può affermare che le innovazioni normative introdotte con lo schema di decreto legislativo si pongono in continuità con la legislazione vigente - e cioè con il decreto legislativo n. 269/2001 attuativo della direttiva 1999/5/CE e che verrà quasi totalmente abrogato - non si prevedono in tale ambito né ulteriori oneri a carico dello Stato né minori entrate al bilancio dello Stato. Inoltre, dall'attuazione del presente schema di decreto legislativo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica per le attività previste a carico delle pubbliche amministrazioni interessate in quanto esse opereranno nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Infatti, come statuito all'articolo 51 dello schema di decreto, l'attuazione dello schema normativo in esame non comporta alcuna nuova esigenza in termini di risorse umane e finanziarie, risultando pienamente adeguato al supporto organizzativo e gestionale delle amministrazioni pubbliche chiamate ad applicare la normativa in questione già in essere in virtù dell'applicazione del d.lgs. n. 269/2001. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 196/2009, al fine di evidenziare detta ipotesi di assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, sono di seguito riportati, i capitoli su cui gravano, analogamente alla precedente normativa vigente, gli oneri a carico dello Stato, per la suddetta attività istituzionale e che presentano la necessaria capienza. . Da quanto sopra risulta evidente la clausola di neutralità finanziaria.

Tipo di attività	Capitolo	Importo[€]	Annotazioni
Rapporti con la Commissione europea e con gli altri Stati membri; attività dell'autorità di sorveglianza del mercato; Commissione Consultiva Nazionale	2491, 2494 e 2495	331.290,00	



Notifica, autorizzazione, rinnovo e controllo degli organismi di valutazione della conformità			Attività in conto terzi
Rapporti con gli altri organismi cin materia di sorveglianza del mercato	2645/3	300,00	
Accreditamento dei laboratori di prova			Attività in conto terzi
Spese per i controlli sul territorio	3348/4,	38.000,00	
Spese per la vigilanza e l'irrogazione delle sanzioni	3335, 3339 e 3341	1.071.000,00	
Spese di missione	2645/3	1.200,00	

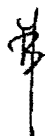
In relazione invece all'apparato sanzionatorio delineato nello schema di decreto si evidenzia che, come stabilito all'articolo 46, comma 13, dello schema di decreto legislativo, è stato previsto un meccanismo di rivalutazione quinquennale delle sanzioni in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento all'unità di euro. A tal riguardo si precisa inoltre che, sempre in relazione alla normativa vigente, tutte le sanzioni previste nello schema di decreto identiche o analoghe a quelle indicate nel decreto legislativo 269/2001 sono state rivalutate con il criterio sopra indicato del 28,1 % (valore dell'indice ISTAT relativo al mese di agosto 2015, mese in cui lo schema di decreto è stato sottoposto a pubblicazione in consultazione pubblica). Nella tabella di concordanza che segue sono riportate le relazioni tra le infrazioni sanzionate dal d.lgs. 269/01 e quelle sanzionate dello schema di decreto di cui trattasi. Ad ogni buon fine si precisa che la sanzione di cui all'art. 10, comma 6, del d.lgs. 269/01 non è inserita nello schema di decreto in quanto la notifica di cui all'art. 6, comma 4, del d.lgs. 269/01 non è più necessaria.

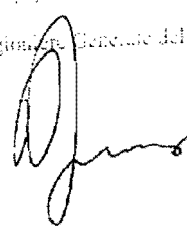
La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 1, della legge 31 dicembre 2000, n. 126 ha avuto esito:

☒ POSITIVO

☐ INCONFERENTE

Il Responsabile Generale dello studio





2015.12.31



Schema di D.Lgs di attuazione della direttiva 2014/53/UE	D.Lgs 269/01	Fabbricante				Rappresentante autorizzato				Importatore				Distributore				Installatore professionista				Utilizzatore			
		Min		Max		Min		Max		Min		Max		Min		Max		Min		Max		Min		Max	
		269/01	Rec 2014/53	269/01	Rec 2014/53	269/01	Rec 2014/53	269/01	Rec 2014/53	269/01	Rec 2014/53	269/01	Rec 2014/53	269/01	Rec 2014/53	269/01	Rec 2014/53	269/01	Rec 2014/53	269/01	Rec 2014/53	269/01	Rec 2014/53	269/01	Rec 2014/53
Art. 46 c. 1 e c. 4 Fattispecie 1 Identica alla sanzione rif. art. 43 c. 1 lett. m)	10 c. 1	4.131	5.292	24.789	31.755	4.131	5.292	24.789	31.755	4.131	5.292	24.789	31.755					4.131	5.292	24.789	31.755				
Art. 46 c. 1 e c. 4 Fattispecie 2 Identica alla sanzione rif. art. 43 c. 1 lett. n)			5.292		31.755		5.292		31.755		5.292		31.755												
Art. 46 c. 1 e c. 4 Fattispecie 3 Identica alla sanzione rif. art. 43 c. 1 lett. o)			5.292		31.755		5.292		31.755		5.292		31.755												
Art. 46 c. 1 e c. 4 Fattispecie 4	10 c. 1	4.131	5.292	24.789	31.755	4.131	5.292	24.789	31.755	4.131	5.292	24.789	31.755	4.131	5.292	24.789	31.755	4.131	5.292	24.789	31.755				
Art. 46 c. 2, 3 e c. 4 rif. art. 43 c. 1 lett. a)	10 c. 2 e c. 3	1.032	1.322	12.394	15.877	1.032	1.322	12.394	15.877	1.032	1.322	12.394	15.877	1.032	1.322	12.394	15.877								
Art. 46 c. 2, 3 e c. 4 rif. art. 43 c. 1 lett. b)	10 c. 2 e c. 3	1.032	1.322	12.394	15.877	1.032	1.322	12.394	15.877	1.032	1.322	12.394	15.877	1.032	1.322	12.394	15.877								
Art. 46 c. 2, 3 e c. 4 rif. art. 43 c. 1 lett. c)	10 c. 2	1.032	1.322	12.394	15.877	1.032	1.322	12.394	15.877	1.032	1.322	12.394	15.877	1.032	1.322	12.394	15.877								
Art. 46 c. 2, 3 e c. 4 rif. art. 43 c. 1 lett. d)	10 c. 2	1.032	1.322	12.394	15.877	1.032	1.322	12.394	15.877	1.032	1.322	12.394	15.877	1.032	1.322	12.394	15.877								
Art. 46 c. 2, 3 e c. 4 rif. art. 43 c. 1 lett. e)	10 c. 2	1.032	1.322	12.394	15.877	1.032	1.322	12.394	15.877	1.032	1.322	12.394	15.877												
Art. 46 c. 2, 3 e c. 4 rif. art. 43 c. 1 lett. f)	10 c. 2	1.032	1.322	12.394	15.877	1.032	1.322	12.394	15.877	1.032	1.322	12.394	15.877												
Art. 46 c. 2, 3 e c. 4 rif. art. 43 c. 1 lett. g)	10 c. 2	1.032	1.322	12.394	15.877	1.032	1.322	12.394	15.877	1.032	1.322	12.394	15.877	1.032	1.322	12.394	15.877								
Art. 46 c. 2, 3 e c. 4 rif. art. 43 c. 1 lett. h)	10 c. 2bis	1.032	1.322	12.394	15.877	1.032	1.322	12.394	15.877	1.032	1.322	12.394	15.877	1.032	1.322	12.394	15.877								
Art. 46 c. 2, 3 e c. 4 rif. art. 43 c. 1 lett. i)	-		1.322		15.877		1.322		15.877		1.322		15.877		1.322		15.877								
Art. 46 c. 2, 3 e c. 4 rif. art. 43 c. 1 lett. l)	-		1.322		15.877		1.322		15.877		1.322		15.877		1.322		15.877								
Art. 46 c. 5 Fattispecie 1	10 c. 2																	1.032	1.322	12.394	15.877				
Art. 46 c. 5 Fattispecie 2	-																		1.322		15.877				
Art. 46 c. 6 rif. art. 10 c. 4	10 c. 1	4.131	5.292	24.789	31.755	4.131	5.292	24.789	31.755																
Art. 46 c. 6 rif. art. 12 c. 2 ultimi due periodi	10 c. 1									4.131	5.292	24.789	31.755												
Art. 46 c. 6 rif. art. 12 c. 8	10 c. 1									4.131	5.292	24.789	31.755												
Art. 46 c. 6 rif. art. 13 c. 2 ultimi due periodi	10 c. 1													4.131	5.292	24.789	31.755								
Art. 46 c. 6 rif. art. 10 c. 5	10 c. 2	1.032	1.322	12.394	15.877	1.032	1.322	12.394	15.877																
Art. 46 c. 6 rif. art. 10 c. 11	10 c. 2	1.032	1.322	12.394	15.877	1.032	1.322	12.394	15.877																
Art. 46 c. 6 rif. art. 10 c. 12	10 c. 1	1.032	1.322	12.394	15.877	1.032	1.322	12.394	15.877																
Art. 46 c. 6 rif. art. 12 c. 4	10 c. 2									1.032	1.322	12.394	15.877												
Art. 46 c. 6 rif. art. 12 c. 5	10 c. 2									1.032	1.322	12.394	15.877												
Art. 46 c. 6 rif. art. 12 c. 6	10 c. 2									1.032	1.322	12.394	15.877												

[illegible]

ANALISI TECNICO NORMATIVA (ATN)

Amministrazione: Ministero dello sviluppo economico

Titolo: Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE.

Indicazione del referente dell'Amministrazione proponente: Direzione Generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico

PARTE I -ASPETTI TECNICO NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'obiettivo dell'intervento normativo è il recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 concernente "l'armonizzazione delle legislazioni degli stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE". Detto intervento normativo, che si espleta attraverso l'adozione di uno specifico schema di decreto legislativo, si rende necessario al fine di dare attuazione alla delega conferita al Governo con la Legge 9 luglio 2015, n. 114, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014" nel cui allegato B è inserita la suddetta direttiva. L'emanazione del provvedimento rientra nel contesto più ampio dell'integrazione europea a cui il Governo attribuisce la massima importanza e di cui il mercato unico, supportato dall'armonizzazione tecnica e normativa finalizzata, tra l'altro, all'eliminazione di una ampia gamma di ostacoli che frenano la libera circolazione delle merci - nella fattispecie delle apparecchiature radio - costituisce un importante fattore chiave nella promozione della competitività e dell'occupazione.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Gli atti normativi interessati dalle misure contenute nel provvedimento sono vari; si segnalano, in particolare:

- decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269
- decreto del Ministro delle comunicazioni 20 marzo 2002, n. 95
- decreto del Ministro delle comunicazioni 25 febbraio 2002, n. 84
- decreto del Ministro delle comunicazioni 30 ottobre 2002, n. 275
- decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259
- decreto del Ministro delle comunicazioni del 10 gennaio 2005
- decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
- decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194
- legge 23 luglio 2009, n. 99
- decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158
- decreto del Ministro dello sviluppo economico 16 maggio 2014
- decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 luglio 2014
- decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 maggio 2015

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Le misure contenute nello schema di decreto legislativo sono armonizzate con tutti i provvedimenti segnalati al punto precedente e non hanno incidenza diretta sugli stessi, ad eccezione del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269 cui è disposta l'abrogazione parziale.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Le misure contenute nel decreto legislativo sono tutte conformi ai principi costituzionali specialmente sotto il profilo dell'esercizio della funzione legislativa delegata da parte del Governo (art. 76 Cost.) e delle funzioni del Presidente della Repubblica (art. 87 Cost.).

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale nonché degli enti locali, in virtù del disposto dell'articolo 117 della Costituzione.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazioni e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

È stata verificata l'assenza di rilegificazioni e della possibilità di delegificazione, trattandosi di provvedimento adottato in attuazione di una legge delega (L. n. 114 del 2015) e sono stati pienamente rispettati i criteri di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

È stata verificata l'assenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza dei giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non si è a conoscenza di giudizi di costituzionalità aventi ad oggetto le materie interessate dalle misure contenute nel decreto legislativo.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Lo schema di provvedimento in esame dà attuazione ad una direttiva e non presenta nel suo complesso profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione Europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

È stata verificata l'assenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non si è a conoscenza delle linee prevalenti della giurisprudenza né della pendenza di giudizi dinanzi alla Corte di Giustizia sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non si è a conoscenza delle linee prevalenti della giurisprudenza né della pendenza di giudizi dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Tutti gli Stati membri dell'UE hanno l'obbligo di recepire la direttiva 2014/53/UE entro il 12 giugno 2016.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle in uso.

Lo schema di provvedimento non introduce definizioni normative diverse da quelle stabilite dalla Direttiva 2014/53/UE. E' stato verificato che le medesime sono coerenti con quelle in uso nell'ordinamento interno.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nello schema di provvedimento sono corretti e si è tenuto conto delle modifiche e delle integrazioni intervenute nel tempo sui medesimi.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Per l'elaborazione della disposizioni contenute nello schema di decreto non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non sussistono effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Lo schema di provvedimento non contiene disposizioni con effetto retroattivo, non comporta riviviscenza di disposizioni precedentemente abrogate né contempla interventi di interpretazione autentica. Non ci sono norme derogatorie della disciplina vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

È stata verificata l'assenza di procedure deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Lo schema di provvedimento in esame prevede all'articolo 39, comma 2, l'emanazione di un decreto ministeriale che stabilisca le modalità di effettuazione dei controlli finalizzati dell'attività di sorveglianza del mercato. Il termine di adozione, stabilito entro 90 gg dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, è congruo anche in riferimento all'iter di approvazione previsto.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazioni della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico finanziaria della sostenibilità di relativi costi.

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già in possesso della struttura proponente o comunque disponibili in modalità aperta a livello nazionale.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

Titolo: Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 del 16 aprile 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE.

Referente: Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico

Sezione 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione.

Lo schema di decreto legislativo, composto da 8 capi suddivisi in cinquantadue articoli e di sette allegati, attua nell'ordinamento giuridico nazionale la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2016 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE.

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

Il quadro normativo vigente fa riferimento alla Direttiva 1999/5/CE attuata nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 269/2001; essa disciplina la messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e di apparecchiature terminali di telecomunicazione a linea fissa. Studi dell'Unione europea, hanno stimato che il mercato di riferimento delle apparecchiature disciplinate dalla direttiva 1999/5/CE è notevolmente ampio: ad esempio solo nell'anno 2007 ha riguardato a livello comunitario un mercato di circa 63 miliardi di euro; esso comprende infatti, tra gli altri, i telefoni fissi, i modem ADSL, chiavette bluetooth, gli apparati WiFi, le apparecchiature di rete e in particolare i telefoni cellulari che, come noto, sono ampiamente diffusi a livello nazionale.

Si tratta tuttavia di un mercato in notevole crescita: a livello nazionale, limitandosi al solo mercato ICT, si registra nel 2014 un volume di affari di 64.234 milioni euro (fonte: Confindustria- Rapporto Assinform).

Nel 2014 il 64 % delle famiglie italiane dispone di un accesso ad Internet da casa e l'87% dispone di un personal computer; il 95% delle imprese è connesso ad internet in banda larga fissa o mobile; il telefono cellulare è presente nel 93,6% delle famiglie.(Fonte ISTAT-Cittadini inprese e ICT -2015).

Nel suo periodo di applicazione, tuttavia, la Direttiva 1999/5/CE ha evidenziato diverse criticità e conseguentemente, a livello comunitario, è stata decisa la sua sostituzione. Le campagne di misure effettuate nel periodo di applicazione della direttiva 1999/5/CE dalle autorità di sorveglianza degli Stati membri, hanno infatti evidenziato, soprattutto per le apparecchiature di basso costo, un basso grado di conformità sia ai requisiti essenziali che ai requisiti amministrativi: nell'ultima campagna, in particolare, solo il 68% dei prodotti testati sono risultati conformi ai requisiti essenziali e solo il 56% dei prodotti sono risultati conformi ai requisiti amministrativi.

Negli anni inoltre la direttiva 1999/5/CE ha talvolta costituito una barriera all'immissione sul mercato delle apparecchiature radio con caratteristiche innovative a causa dell'obsolescenza del suo dettato normativo rispetto a taluni aspetti riguardanti il processo di evoluzione tecnologica delle apparecchiature stesse. Ciò si è manifestato sostanzialmente per due cause: la complessità e l'ambiguità del testo della direttiva 1999/5/CE e l'inefficacia degli sforzi delle autorità di sorveglianza.

Le criticità della normativa vigente sopra evidenziate si concretizzano per le imprese del settore, in una difficoltà nell'applicazione del dettato normativo sia nella fase di progettazione e di valutazione della conformità che di vigilanza con una conseguente distorsione della concorrenza e difficoltà ad immettere sul mercato prodotti innovativi. Per il consumatore, oltre alla mancata disponibilità di prodotti innovativi, le suddette criticità comportano il rischio di acquistare prodotti non conformi e quindi potenzialmente non sicuri o che possono creare interferenze radio.

Infine si evidenzia che l'ambiguità e la complessità del testo della direttiva 1999/5/CE costituiscono una rilevante difficoltà anche per le autorità di sorveglianza degli Stati membri. Alcune prescrizioni della direttiva 1999/5/CE sia tecniche che amministrative ormai mal si adattano al mutato quadro tecnologico evidenziando difficoltà interpretative con la necessità quindi del ricorso a frequenti indicazioni interpretative che rendono l'applicazione della norma stessa ambigua. Possiamo citare, a titolo di esempio, la questione

relativa alla certificazione del software delle apparecchiature radio. La precedente direttiva, infatti, non dava indicazioni al riguardo in quanto all'epoca costituiva una fattispecie non prevista, ma nel corso degli anni con l'aumento delle prestazioni computazionali è stato possibile sostituire operazioni precedentemente svolte esclusivamente da hardware dedicato con applicazioni software sviluppate sui processori - esterni o integrati - che pilotano le apparecchiature radio: quindi la nuova direttiva fornisce nel dettato normativo, precisamente all'articolo 4, indicazioni normative in merito. Oppure, sempre a titolo esemplificativo, la nuova direttiva coerentemente allo sviluppo e alla facilità di accesso della rete internet dà la possibilità di accedere on line alla dichiarazione di conformità o ad altra documentazione, per semplificare gli oneri a carico delle imprese e dei consumatori.

Per risolvere le criticità individuate, si è reso necessario quindi adattare la citata direttiva alla decisione 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e, per quanto attiene alle norme riguardanti i principi generali della marcatura CE, l'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, la vigilanza del mercato dei prodotti e i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi a quanto stabilito nel regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

In relazione all'attività di sorveglianza del mercato, l'allineamento della nuova direttiva al citato regolamento (CE) n. 765/2008 permette, tra l'altro, di conseguire una maggiore efficacia nella lotta alla concorrenza sleale dei prodotti non certificati, una omogenea interpretazione delle disposizioni normative tra i diversi Stati membri e si applicherà a tutte le forme di fornitura, anche a quelle innovative come la vendita a distanza.

Quindi la direttiva 2014/53/UE, fissandone i requisiti essenziali in termini di protezione della salute umana e animale, nonché di protezione dei beni e di uso efficace dello spettro radio anche al fine di evitare interferenze, introduce un nuovo quadro regolamentare per l'immissione sul mercato europeo delle apparecchiature radio, da intendersi quali prodotti elettrici o elettronici che emettono o ricevono intenzionalmente onde radio, anche sotto i 9 kHz, a fini di radiocomunicazione o radiodeterminazione, anche mediante uso di apposito accessorio quale l'antenna. La direttiva si applica quindi ad una molteplicità di prodotti tra i quali sono compresi i telefoni cellulari, i telecomandi, i ricevitori radio e TV, apparecchiature wi-fi e bluetooth ecc. Con Legge 9 luglio 2015, n. 114 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014" quindi è stata conferita al Governo la delega ad adottare i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 concernente "l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE" inserita nell'allegato B della medesima legge di delegazione europea.

In relazione al campo di intervento, le principali innovazioni tecniche introdotte dalla direttiva 2014/53/UE:

- a) i ricevitori radio e TV precedentemente esclusi dalla Direttiva R&TTE adesso rientrano nello scopo della nuova Direttiva in quanto le capacità di ricezione sono un fattore sempre più importante per garantire l'uso efficiente dello spettro radio;
- b) le apparecchiature operanti sotto i 9 kHz precedentemente esclusi dalla Direttiva R&TTE adesso rientrano nello scopo della nuova Direttiva;
- c) le apparecchiature per la radiodeterminazione sono adesso chiaramente incluse nello scopo della nuova direttiva;
- d) le apparecchiature terminali di telecomunicazione a linea fissa (es. telefoni, modem, terminali fax, apparecchiature di telesegnalazione e telecontrollo) non rientrano più nello scopo della Direttiva; queste apparecchiature sono adeguatamente disciplinate dalla direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio oltre che dalla direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio rispettivamente riguardanti la sicurezza elettrica e la compatibilità elettromagnetica;
- e) i kit di valutazione su misura per professionisti, destinati a essere utilizzati unicamente in strutture di ricerca e sviluppo a tali fini sono esplicitamente esclusi dalla Direttiva;
- f) l'obbligo di registrazione in un sistema centralizzato per le categorie di apparecchiature radio per le quali non è ancora stato raggiunto un elevato livello di conformità;
- g) la possibilità per l'utente di poter caricare software nelle apparecchiature radio solo se la loro combinazione sia stata opportunamente verificata al fine di non compromettere di conseguenza la conformità di tale apparecchiatura radio ai requisiti essenziali applicabili;
- h) al fine di conseguire una semplificazione dell'uso delle apparecchiature radio e una riduzione dei rifiuti e di costi inutili, la nuova direttiva prevede che per talune apparecchiature radio, alcuni

accessori, quali ad esempio i caricabatteria, dovranno essere di tipo standardizzato a vantaggio, in particolare, dei consumatori e di altri utilizzatori finali; in particolare i telefoni cellulari immessi sul mercato dovranno essere compatibili con un caricabatteria standardizzato;

- i) le apparecchiature radio dotate di schermo integrato potranno visualizzare le informazioni quali nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato del fabbricante e un unico punto o indirizzo postale presso il quale quest'ultimo può essere contattato, marcatura CE e dichiarazione di conformità UE, con una funzione che preveda la visualizzazione sullo schermo integrato delle stesse.

Si precisa che l'introduzione delle innovazioni di cui ai punti da f) a i) sono subordinate all'emanazione di successivi atti delegati e atti di esecuzione da parte della Commissione europea; per il punto b) non si rilevano risvolti per i consumatori in quanto ad oggi non ci sono attribuzioni di frequenze per la banda sotto i 9 kHz.

A legislazione vigente, il sistema di sorveglianza del mercato su base nazionale, sebbene sufficientemente efficace sia in termini di controlli effettuati che di sanzioni comminate - si stima una media di circa 90 controlli al mese e circa 1.300.000 € di sanzioni irrogate in media l'anno - presenta talune criticità quali in particolare la scarsa collaborazione degli operatori economici soprattutto quelli riferibili a paesi terzi, la difficoltà nella riscossione delle relative sanzioni e la difficoltà per i funzionari del Ministero addetti ai controlli di accesso ai locali (in particolare ai magazzini).

Le disposizioni di cui al presente intervento regolatorio, dovrebbero superare tali criticità. Infatti, relativamente al sistema dei controlli, nel novero delle innovazioni introdotte dal nuovo quadro regolamentare, possiamo citare la precisa individuazione e la chiarificazione delle responsabilità dei soggetti che operano nella messa a disposizione sul mercato delle apparecchiature radio favorendo in tal modo gli operatori economici "virtuosi". Inoltre, vista la loro vicinanza al mercato, la nuova direttiva prevede un maggior coinvolgimento e una maggiore e più attiva partecipazione degli operatori economici nei compiti di vigilanza del mercato svolti dalle autorità nazionale di sorveglianza con le quali dovrebbero essere pronti a parteciparvi attivamente, fornendo a tali autorità tutte le informazioni necessarie sulle apparecchiature radio in questione, ad adottare tempestivamente tutte le misure richieste e a conservare tutte le informazioni richieste a norma della direttiva per l'identificazione di altri operatori economici che hanno fornito loro apparecchiature radio o ai quali essi hanno fornito apparecchiature radio.

La nuova direttiva inoltre dà una maggiore garanzia sulla tracciabilità delle apparecchiature radio in tutta la catena di fornitura e contribuisce a semplificare la vigilanza del mercato e a migliorarne l'efficienza. Un sistema efficiente di tracciabilità facilita il compito delle autorità di vigilanza del mercato di rintracciare l'operatore economico che abbia messo a disposizione sul mercato apparecchiature radio non conformi.

In merito alle criticità, pertanto, evidenziate nel periodo di applicazione della direttiva 1999/5/CE, i relativi dati statistici di cui al secondo capoverso della presente sezione si può immaginare siano ridotti in virtù dell'applicazione della nuova direttiva.

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo

- **(di lungo periodo)** nel lungo periodo gli obiettivi che il provvedimento si propone di conseguire sono accrescere la tutela dei consumatori, migliorare il funzionamento del mercato, sostenere l'innovazione ed evitare inutili costi per le imprese.
- **(di medio periodo)** nel medio gli obiettivi principali sono quelli di migliorare la competitività delle imprese che rispettano gli obblighi normativi e di ridurre il numero di apparecchiature radio non conformi.
- **(di breve periodo)** nel breve periodo si potranno conseguire gli obiettivi di maggiore chiarezza delle procedure, tracciabilità completa della catena di fornitura e commercializzazione e identificazione e responsabilizzazione di tutti i soggetti della catena.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR

Gli indicatori che saranno utilizzati per verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi e che sono valutati nell'arco temporale di un biennio di applicazione dello schema di decreto sono i seguenti:

1. dati statistici relativi al numero delle apparecchiature radio non conformi ai requisiti essenziali tecnici e a quelli amministrativi ottenuti nell'ambito di apposite campagne di sorveglianza effettuate dall'autorità di sorveglianza del mercato anche in concomitanza, ove i tempi coincidano, con le campagne di sorveglianza effettuate in sede UE, e,
2. dati statistici relativi all'attività di controllo di competenza dell'autorità di sorveglianza (sanzioni, denunce, richiami o ritiri di apparecchiature non conformi).

La scelta di tali indicatori è motivata dal fatto che la loro misurazione da evidenza del conseguimento degli obiettivi sopraindicati; infatti, laddove si registrasse un'elevata percentuale di prodotti conformi sia ai requisiti tecnici che a quelli amministrativi, ne trarrebbero vantaggio i consumatori, in quanto esposti a un minor rischio di utilizzo di prodotti potenzialmente pericolosi e si migliorerebbe la competitività delle imprese che rispettano gli obblighi normativi in quanto la diminuzione di sanzioni, denunce, richiami o ritiri dal mercato indicherebbe parimenti una diminuzione delle imprese che operano fuori dalle regole. I dati sopramenzionati sono rilevabili anche con l'ausilio dei database centralizzati disponibili a livello nazionale e a livello comunitario. Gli indicatori sopra indicati sono utilizzati per stimare i costi e gli effetti prodotti dal provvedimento normativo sulle attività dei cittadini, delle imprese e sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni nell'ambito della VIR.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Fra i soggetti privati, i destinatari dell'intervento normativo sono gli operatori economici quali il fabbricante ed il suo rappresentante autorizzato, gli importatori e i distributori, gli installatori e gli utilizzatori/consumatori delle apparecchiature radio che rientrano nell'ambito di applicazione dello schema di decreto. Inoltre sono destinatari dell'intervento normativo anche gli organismi di valutazione della conformità notificati, nell'ambito dello svolgimento delle verifiche di conformità delle apparecchiature radio e i laboratori di prova accreditati relativamente alle verifiche tecniche richieste dall'autorità di sorveglianza del mercato. Si annoverano invece fra i soggetti pubblici destinatari dell'intervento normativo le amministrazioni competenti per la sorveglianza del mercato e quelle competenti per l'accreditamento e la notifica degli organismi notificati. Nel testo dello schema di decreto il Ministero dello sviluppo economico è confermato autorità di sorveglianza del mercato alla quale attività collaborano anche gli organi di Polizia di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249, salvo il controllo alle frontiere esterne di competenza dell'Agenzia dei monopoli e delle dogane. Il Ministero dello sviluppo economico è altresì confermato autorità di notifica degli organismi di valutazione della conformità mentre l'accreditamento rientra nei compiti attribuiti all'organismo unico di valutazione individuato ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008.

Sezione 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Al fine di acquisire gli orientamenti, le osservazioni e i commenti dei soggetti interessati in relazione all'approccio metodologico in base al quale è stato modellato lo schema di decreto, in data 6 agosto 2015 e fino al 30 settembre 2015, il primo schema di decreto elaborato è stato posto in consultazione pubblica sul sito del Ministero dello sviluppo economico. La consultazione pubblica è stata effettuata attraverso il cosiddetto meccanismo *notice and comment* ed è stato posto in consultazione direttamente l'articolato dello schema di provvedimento elaborato e non la descrizione dei contenuti dei singoli articoli. Tale scelta è stata effettuata al fine di lasciare ai partecipanti alla consultazione la possibilità di valutare ogni eventuale criticità o problema e proporre opportune modifiche direttamente nella versione definitiva.

Lo schema di decreto è stato posto in consultazione pubblica nell'apposita sezione del sito web del Ministero per dare ampia partecipazione alla stessa essendo parimenti ampia la platea degli stakeholders

pubblici e privati. Inoltre, con apposita nota informativa, sono stati invitati a partecipare alla consultazione le principali associazioni di imprese di fabbricanti e di importatori di apparecchiature radio, gli organismi di valutazione della conformità nazionali notificati ai sensi del D. Lgs. 269/2001, l'organismo nazionale di valutazione ACCREDIA, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, il Ministero dell'interno e le DG del Mise interessate. Ciononostante il numero di contributi pervenuti è stato basso ed essi hanno riguardato quasi esclusivamente il capo IV relativo alla procedura di notifica degli organismi di valutazione della conformità. Non sono emerse in tale ambito di consultazione particolari problemi o criticità pertinenti e le istanze pervenute, ove ritenuto opportuno, sono state recepite nel testo.

Tra le criticità individuate invece relativamente alla fase di consultazione si è registrato un rallentamento dell'attività di elaborazione dello schema di decreto in quanto, in considerazione della concomitanza della pubblicazione con la pausa estiva delle imprese, si è scelto un tempo di pubblicazione superiore al periodo in genere utilizzato di 30 giorni.

Sezione 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'opzione di non intervento non è stata presa in considerazione tenuto conto che l'emanazione del decreto costituisce adempimento obbligatorio ai fini della partecipazione dell'Italia all'Unione europea. L'obbligo di adeguamento dell'ordinamento nazionale agli atti normativi dell'Unione europea è tra l'altro ribadito dall'articolo 49 della Direttiva 2014/53/UE stessa e dal combinato disposto di cui all'articolo 31 commi 1 e 3 della legge 24 dicembre 2012 e l'allegato B alla legge di delegazione europea 9 luglio 2015, n. 114.

Sezione 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Come già indicato nella relazione illustrativa, limitatamente ai pochi aspetti in cui la direttiva garantisce agli Stati Membri l'opzione di una scelta tra più alternative, nello schema di decreto sono state espressamente individuate le modalità di esercizio come di seguito indicato.

1. La direttiva 2014/53/UE ammette margini relativamente alla possibilità di imporre una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori o per le autorità di sorveglianza. Nello schema di decreto agli artt. 10, commi 7, 8, 12, commi 3, 4, 13, comma 2, e 18 in quanto riferiti all'utilizzatore, l'opzione è stata esercitata prevedendo che le informazioni siano redatte almeno in lingua italiana, in linea con quanto stabilito all'art. 9 del D.Lgs. 205/2006. Agli artt. 10, comma 12, 12, comma 9, e 21, comma 3, invece, in quanto riferibili a documentazione tecnica è stata prevista la lingua italiana o la lingua inglese.
2. Relativamente all'opzione di cui all'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva che lascia agli Stati membri la facoltà di poter decidere che le attività di valutazione degli organismi di valutazione della conformità e di controllo degli organismi notificati possano essere eseguiti da un organismo nazionale di accreditamento ai sensi e in conformità del regolamento (CE) n. 765/2008, è stata esercitata disponendo il ricorso per dette attività all'organismo nazionale di accreditamento, ad oggi individuato in Accredia ai sensi della legge 23 luglio 2009, n. 99. Al riguardo, tuttavia, si precisa che, in applicazione del principio del contenimento della spesa pubblica per le Amministrazioni dello Stato, è fatto salvo il caso dell'Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione (ISCTI), interno al Ministero dello sviluppo economico, che opera come organismo notificato ai sensi della RED, per il quale non si ricorre all'accREDITamento rilasciato da Accredia, bensì, così come previsto all'articolo 3 della Convenzione stipulata il 13 giugno 2011, da ultimo rinnovata il 6 luglio 2015, si applica la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, del regolamento (CE) n. 765/2008 a cura del Ministero medesimo..
3. Le opzioni di cui agli articoli 29, comma 3, e 30, comma 4, della direttiva 2014/53/UE che prevedono soluzioni alternative per la valutazione e la notifica quando il Ministero non si sia avvalso dell'organismo nazionale di accREDITamento ovvero la notifica non sia basata su un certificato di conformità rilasciato dall'organismo nazionale di accREDITamento non sono state esercitate.

Sezione 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione;

Sebbene la presenza di molteplici e diversificate variabili di mercato non permetta una misurazione dei vantaggi, l'intervento normativo, come confermato anche in fase di consultazione pubblica, sia nel breve che nel medio-lungo termine, non presenta svantaggi per i destinatari dell'intervento normativo essendo l'obiettivo di garantire l'immissione sul mercato di apparecchiature radio più sicure, che evitino le interferenze dannose e che assicurino un uso efficiente dello spettro radio nonché una semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di valutazione della conformità delle apparecchiature radio, di vigilanza del mercato e degli organismi notificati, più che giustificato in termini di incremento della tutela dei consumatori, miglioramento del funzionamento del mercato, sostegno all'innovazione e riduzione dei costi per le imprese. Al contrario, in caso di mancata attuazione del provvedimento di cui trattasi, il nostro Paese verrebbe escluso dai benefici del mercato comune e le imprese nazionali verrebbero fortemente penalizzate sia nel mercato comunitario stesso che nei mercati internazionali con inevitabili ricadute negative soprattutto in termini economici, ma anche di inclusione sociale.

Per il consumatore/utilizzatore, in termini pratici, i vantaggi dell'opzione regolatoria prescelta, si possono riassumere nei seguenti due punti:

- 1) la possibilità per l'utente/consumatore italiano di accedere a prodotti con le medesime caratteristiche funzionali e di sicurezza e con gli stessi standard qualitativi in un mercato unico più ampio e concorrenziale;
- 2) un elevato standard qualitativo delle apparecchiature radio, ivi incluse quelle provenienti da paesi terzi, in ragione del fatto che anche i fabbricanti di tali paesi dovranno conformarsi agli standard comunitari previsti nell'intervento regolatorio sia nei processi di fabbricazione che nelle procedure di valutazione della conformità delle apparecchiature radio da immettere sul mercato.

Per le amministrazioni vigilanti, ma indirettamente per l'intera collettività, invece, l'introduzione di una più idonea disciplina rispetto a quella vigente sotto il profilo della semplificazione e snellimento delle procedure amministrative, ivi inclusi l'accertamento delle responsabilità e l'irrogazione delle connesse sanzioni amministrative, comporta notevoli vantaggi in termini di:

- semplificazione amministrativa da cui deriva una significativa abbreviazione dei procedimenti di competenza delle predette Autorità;
- possibilità di avere una maggiore facilità nell'interscambio, tra gli Stati membri, di informazioni relative all'attività di vigilanza sul mercato e sugli organismi notificati.

Si può annoverare inoltre tra i vantaggi collettivi la norma che prevede che, sulla base di successive disposizioni da parte della Commissione europea, per talune apparecchiature radio (es. telefoni cellulari) alcuni accessori, quali ad esempio i caricabatteria, dovranno essere di tipo standardizzato; questa disposizione è favorevolmente accolta dai consumatori per ragioni di semplificazione dell'uso delle apparecchiature e di riduzione del costo dell'apparecchiatura medesima, ma risulta anche particolarmente importante dal punto di vista ambientale riducendosi di fatto il numero di dispositivi elettronici dispersi nell'ambiente ogni qualvolta viene sostituita un'apparecchiatura radio.

Analogamente, la disposizione per cui, sempre sulla base di successive disposizioni da parte della Commissione europea, le apparecchiature radio dotate di schermo integrato potranno visualizzare le informazioni sullo schermo integrato delle stesse, riduce l'utilizzo della carta e dei processi di stampa e quindi, oltre a vantaggi diretti per il consumatore che avrà sempre disponibile sul suo apparato le informazioni di cui necessita, si avrà un minore impatto ambientale in termini di utilizzo della carta e toner.

B) l'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese;

La realizzazione di un mercato delle apparecchiature radio più sicure, che evitino le interferenze dannose e che assicurino un uso efficiente dello spettro radio proposto con lo schema di decreto qualificherà gli operatori economici nazionali consentendo anche ai prodotti italiani di circolare liberamente e legittimamente nel mercato europeo e più in generale renderà i prodotti europei più competitivi sui mercati internazionali sotto il profilo della qualità e della sicurezza degli stessi.

In altri termini la nuova regolamentazione garantendo un assetto di maggiore stabilità e certezza per le imprese che operano nel settore risulterà particolarmente favorevole per le stesse e, in particolare, per le piccole e medie imprese che, pur disponendo di minori risorse finanziarie potranno valorizzare le competenze interne. Un ulteriore effetto positivo dell'intervento regolatorio per le micro, piccole e medie imprese si risconterà nella possibilità offerta alle Amministrazioni competenti di implementare le procedure con maggiore celerità essendo individuate precisamente le singole attribuzioni e i compiti specifici; conseguentemente si avrà una semplificazione delle procedure di carattere burocratico con particolare riguardo ai processi di fabbricazione, agli adempimenti previsti per la marcatura CE e alla commercializzazione delle apparecchiature radio. Una stima concreta degli effetti non risulta allo stato preventivabile in quanto strettamente connessa a variabili di mercato.

Per contro una eventuale ritardata applicazione della nuova normativa risulterà ostativa alla crescita delle imprese nazionali, anche di piccole e medie dimensioni; infatti le imprese, se da un lato soprattutto per ragioni concorrenziali dovranno porre in essere processi di fabbricazione delle apparecchiature radio in linea con gli standard tecnici riconosciuti a livello comunitario e internazionale, d'altro canto non potranno beneficiare di un mercato più ampio quindi, presumibilmente, di avrà una decrescita del fatturato delle imprese coinvolte nel processo produttivo e nell'indotto collegato. Una stima concreta degli effetti non risulta allo stato preventivabile in quanto strettamente connessa a variabili di mercato.

C) l'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese;

In linea generale non sono stati introdotti, rispetto alla legislazione vigente, nuovi oneri informativi a carico di cittadini e imprese ad eccezione della registrazione, a cura del fabbricante, delle apparecchiature radio su un sistema centralizzato messo a disposizione da parte della Commissione europea ma solo per le cosiddette "apparecchiature radio a basso livello di conformità" e della comunicazione al Ministero e alla Commissione europea di informazioni sulla conformità di combinazioni software con le apparecchiature radio."

Si precisa, tuttavia, che allo stato non è possibile, per detti oneri informativi stimare i relativi costi amministrativi per le imprese in quanto l'applicazione delle relative procedure è subordinata all'emanazione da parte della Commissione europea di successivi atti delegati e di esecuzione.

Fatto salvo quanto sopra, invece, con lo schema di recepimento della direttiva 2014/53/UE si evidenzia una riduzione degli obblighi informativi relativamente al seguente aspetto:

1. eliminazione dell'obbligo di notifica di cui all'articolo 6, comma 4, decreto legislativo 269/2001 riguardante le apparecchiature radio che utilizzano bande di frequenza la cui applicazione non è armonizzata nell'Unione europea,

Per quanto concerne l'onere informativo sopra indicato, ai sensi del DPCM 25 gennaio 2013, si può stimare una riduzione dei costi amministrativi pari a circa 7.050 € annui; infatti:

- individuato nella categoria "Basso" il costo di tutte le attività standard, di cui al citato DPCM (comprendente di "Acquisizione della modulistica", "Compilazione di modulo di istanza/denuncia/comunicazione", Trasmissione alla pubblica amministrazione", "Acquisizione della documentazione rilasciata dall'amministrazione", "Archiviazione", "Assistenza a verifiche e ispezioni";
- tenendo conto della media matematica del numero delle notifiche pervenute, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, decreto legislativo 269/2001, dalle maggiori imprese del settore, negli ultimi 5 anni

si ottiene: $141 \text{ €} \times 50 = \text{€} 7.050$ di riduzione di costi amministrativi.

D) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio,

L'intervento regolatorio di per sé, pur se caratterizzato da alcuni elementi di novità, si pone in continuità con la legislazione vigente e pertanto le strutture esistenti nelle amministrazioni competenti sono già in grado di garantire, dal punto di vista delle risorse umane e strumentali in dotazione, l'espletamento di tutte le procedure previste per la sua applicazione.

Per quanto riguarda le imprese preme sottolineare che il settore di cui trattasi è soggetto costantemente ad un notevole incremento delle innovazioni tecnologiche sia hardware che software; ciò costituisce un'opportunità di crescita e di sviluppo, soprattutto da un punto di vista occupazionale, per le imprese che vorranno espandere la propria produzione investendo in ricerca, sviluppo e formazione.

Quanto agli elementi di novità inseriti nella direttiva, per la gran parte di essi e in particolare per quelli indicati ai punti da e) a h) della sezione I-A della presente relazione, l'introduzione è subordinata all'emanazione da parte della Commissione europea di successivi atti delegati e atti di esecuzione; quindi, le imprese del settore, ma anche le amministrazioni competenti, potranno adeguare le rispettive procedure e processi in tempi ragionevoli anche alla luce di un periodo transitorio di un anno previsto dalla direttiva prima della definitiva disapplicazione della normativa attuale.

Dal punto di vista legislativo si evidenzia la necessità di un adeguato coordinamento normativo, in linea con le pertinenti disposizioni comunitarie, relativamente all'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 39, comma 2, dello schema di decreto con il quale verranno disciplinate le modalità di effettuazione della attività di sorveglianza del mercato. Al riguardo preme in particolare sottolineare che il decreto dovrà anche prevedere misure opportune relativamente alle vendite a distanza al fine di garantire che i consumatori, i professionisti e gli operatori economici possano contare effettivamente su un quadro giuridico coerente e facile da applicare.

Sezione 6 -Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

L'intervento regolatorio, poiché in linea con la direttiva 2014/53/UE che impone a tutti gli Stati membri di conformarsi al nuovo quadro regolamentare per l'immissione delle apparecchiature radio sul mercato, non influisce negativamente né sulla competitività del Paese e né sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato. Al contrario, per quanto detto sopra, qualifica gli operatori economici che operano nel settore secondo regole condivise e armonizzate nell'ambito dell'Unione europea assicurando nel contempo i consumatori per la maggiore fiducia che tale sistema di conformità ai requisiti della direttiva induce negli stessi e nel mercato. L'omogeneità del quadro regolamentare previsto dall'intervento normativo con il livello di regolazione esistente negli altri Stati membri, infatti, favorisce il conseguimento dell'importante opportunità per le imprese nazionali del settore di poter competere nel mercato europeo – ma anche sui mercati internazionali - alle stesse condizioni delle imprese degli altri Stati membri, in quanto in un mercato unico più controllato, viene dato rilievo alle imprese più "virtuose" e con un elevato standard tecnologico e conseguentemente la sicura crescita della occupazionale del Paese atteso che vi sarà un aumento sia della produzione nazionale in materia di costruzione delle apparecchiature radio con benefici effetti sull'indotto connesso che di un incremento delle possibilità offerte nel commercio, anche elettronico, del mercato delle apparecchiature radio.

Sezione 7 -Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio;

Sono responsabili dell'attuazione dell'intervento di regolamentazione gli uffici del Ministero dello sviluppo economico competenti ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 luglio 2014 della materia disciplinata dallo schema di decreto e gli organi di Polizia di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

B) le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento;

Allo stato non sono previste azioni mirate per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento regolatorio diverse dalle ordinarie forme di informazione quali quelle previste dalla normativa vigente sui siti pubblici istituzionali, consultabile e accessibile al pubblico, durante e dopo l'iter di approvazione e la pubblicazione del testo del decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Si aggiunge inoltre che sul sito della Commissione europea si avranno dei specifici link con i siti di tutti gli Stati membri riguardanti l'oggetto.

C) strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio;

L'espletamento del controllo e del monitoraggio dello stato di attuazione dell'intervento regolatorio sono svolti attraverso la stesura delle relazioni di cui all'articolo 47 dello schema di decreto e la misurazione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento di cui al punto C) della Sezione I. Essi saranno effettuati dal Ministero dello sviluppo economico attraverso le strutture esistenti e le procedure già in atto senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

D) i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio;

L'intervento presenta i meccanismi di revisione previsti all'articolo 47 della direttiva da attuarsi secondo le modalità ivi indicate. Contribuiscono all'attuazione delle previsioni di cui al richiamato articolo 47 dello schema di decreto, anche gli esiti della VIR.

E) gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

La prescritta VIR nella quale si valuterà l'effettivo conseguimento degli obiettivi prefissati dall'intervento normativo attraverso gli indicatori di cui alla sezione I sarà effettuato a cura del Ministero dello sviluppo economico.

Sezione 8 -Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Lo schema di decreto è in linea con quanto stabilito dalla direttiva e non prevede l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla direttiva stessa. Infatti esso si conforma alla direttiva 2014/53/UE sia nella struttura dell'articolato che nei contenuti. Non sono presenti nella direttiva disposti normativi inerenti a possibili opzioni da esercitare da parte dello Stato membro ad eccezione di quanto già indicato nella sezione 4 del presente documento. Si precisa al riguardo che le opzioni esercitate sono in linea con i livelli di regolazione europea e non comportano costi regolatori aggiuntivi.